Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 3 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Si pregano i signori abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato* (Libreria dello Stato

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1941

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Zona di operazioni 11 aprile 1941-XIX (registrato al Controllo generale col n. 26-1, addì 2 maggio 1941-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 330-31), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 settembre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Lupo Alfredo di Pasquale.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 1° maggio e 28 aprile e San Rossore 25 giugno 1941-XIX (registrati al Controllo generale coi nn. 47-1, 48-1 e 49-1, addì 3 luglio 1941-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 361-62-63), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 26 settembre 1904, 16 marzo 1911, 18 luglio 1912 e 7 luglio 1921, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Lupo Pasquale fu Vincenzo.

(5054)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1419.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Piombino.

N. 1419. R. decreto 24 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Piombino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1420.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Francesco, in località Cazzuli del comune di Castelletto d'Orba (Alessandria).

N. 1420. R. decreto 31 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tortona in data 18 febbraio 1941-XIX, completato con postilla in data 15 maggio successivo, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco nella chiesa dallo stesso titolo in località Cazzuli del comune di Castelletto d'Orba (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1421.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Donato, in San Giovanni Rotondo (Foggia).

N. 1421. R. decreto 31 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Manfredonia in data 6 gennaio 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia di San Donato, nella chiesa dallo stesso titolo, in San Giovanni Rotondo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1422.
Approvazione dello statuto dell'Istituto italiano per la storia della musica.

N. 1422. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto dell'Istituto italiano per la storia della musica.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX.
Modificazione del R. decreto 25 luglio 1941-XIX, relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 82, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 25 luglio 1941-XIX, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *San Giuseppe* alle parole: « dalle ore 11 del maggio 1941 », sono sostituite le altre: « dalle ore 11 del 7 maggio 1941 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 240.

(5100)

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, numero 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *S. Antonio*, di stazza lorda tonnellate 8,42, iscritto nel registro galleggianti di Trebisacce, dell'armatore e proprietario Francesco De Vita fu Antonio, con sede a Trebisacce: dalle ore 8 dell'11 agosto 1941;

Motopeschereccio *Nettuno*, di stazza lorda tonnellate 19,37, iscritto al Compartimento marittimo di Taranto, dell'armatore Di Bello Rosa, con sede a Taranto: dalle ore 18 del 14 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *Vittoria*, di stazza lorda tonnellate 12, iscritto al Circondario marittimo di Cherso, dell'armatore Bellemo Antonio, con sede a Cherso: dalle ore 10,30 del 22 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *Romanella*, di stazza lorda tonnellate 6,87, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Tribuzio Francesco e Battista Antonia (madre), con sede a Mola: dalle ore 12 del 15 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *Buon Padre*, di stazza lorda tonnellate 13, iscritto al Circondario marittimo di Cherso, dell'armatore Padovan Vincenzo fu Giovanni, con sede a Cherso: dalle ore 16 del 15 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *S. Antonio*, di stazza lorda tonnellate 22, iscritto al Compartimento marittimo di Fiume, dell'armatore Fanesi Nicola, con sede a Zara: dalle ore 16 del 15 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *S. Michele Arcangelo*, di stazza lorda tonn. 27,26, iscritto al Compartimento marittimo di Molfetta, dell'armatore Giuseppe Paparella, con sede a Molfetta: dalle ore 8 dell'8 agosto 1941-XIX;

Motopeschereccio *San Nicola*, di stazza lorda tonnellate 8,34, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Oronzo Nardulli & C., con sede a Mola di Bari: dalle ore 8 del 6 agosto 1941-XIX;

Motoveliero *Giuseppina*, di stazza lorda tonnellate 392,09, iscritto al Compartimento marittimo di Zara, dell'armatore Giorgio Luxardo fu Michelangelo, con sede a Zara: dalle ore 12 del 3 agosto 1941-XIX;

Motoveliero *Vittoria*, di stazza lorda tonn. 276,53, iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Filippo Francesco Tomei fu Carlo, con sede a Viareggio: dalle ore 10 del 9 agosto 1941-XIX;

Motoveliero *Nereo*, di stazza lorda tonn. 214,31, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice e proprietaria S. A. di Navigazione Bari, con sede a Bari: dalle ore 12 del 19 agosto 1941-XIX;

Motoveliero *Margherita*, di stazza lorda tonn. 69,02, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Costantino Sebastiano, con sede a Trapani: dalle ore 9 del 31 agosto 1941-XIX;

Motocisterna *Fluvior*, di stazza lorda tonn. 389,49, iscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice « La Columbia » Società marittima per trasporto petrolio e derivati, con sede a Genova: dalle ore zero del 13 settembre 1941-XIX;

Pirocisterna *Mirabella del Parco*, di stazza lorda tonn. 140,35, iscritta al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatore Tagliabue Angelo, con sede a Monza: dalle ore 11 del 21 agosto 1941-XIX;

Pirocisterna *Lina*, di stazza lorda tonn. 1235,06, iscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice S. A. Navigazione e commercio, con sede a Genova: dalle ore zero del 14 settembre 1941-XIX;

Bragozzo *Gino S.*, di stazza lorda tonn. 15,86, iscritto al Compartimento marittimo di Chioggia, dell'armatore Marchesan Carlo, con sede a Chioggia: dalle ore 8 del 9 settembre 1941-XIX;

Rimorchiatore *Adige,* di stazza lorda tonn. 109,05, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice S. A. Italiana lavori edili marittimi, con sede a Roma: dalle ore 10 del 24 agosto 1941-XIX;

Piroscafo *Mariannina,* di stazza lorda tonnellate 1262,27, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Cristoforo Costanzo fu Giuseppe, con sede a Roma: dalle ore 8 del 23 agosto 1941-XIX;

Piroscafo *Gala,* di stazza lorda tonn. 1029,18, iscritto al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatore Spampinato Settimo, con sede a Catania: dalle ore 17 del 13 agosto 1941-XIX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 249.

(5101)

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ferrantella Vecchia » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ferrantella Vecchia » intestato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa a Auriemma Raffaele fu Giuseppe, livellario a Barracco barone Francesco fu Roberto, foglio di mappa 19, particelle 8, 9, 19; foglio di mappa 23, particelle 6, 7, 12, 14, 10; per la superficie complessiva di Ha. 76.58.88 e con l'imponibile di L. 7999,78.

Il fondo confina con la proprietà di Giuliani avv. Raffaele e Castaldo Pasquale ed altri col « Lagno Vecchio ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ferrantella Vecchia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 215.000 (duecentoquindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1941-XX
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 33.

(5095)

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Maioriello e S. Michele » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Maioriello e S. Michele » intestati, nel catasto del comune di Grazzanise a Rauso Pasqua fu Gennaro ved. Papa, al foglio di mappa 17, particella 26; al foglio di mappa 22, particella 178; per la superficie di Ha. 1.37.68 e con l'imponibile di L. 178,98.

Il fondo « Maiorello » confina con la strada comunale « Prato », con la strada comunale di Cancello con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la proprietà Saitto Margherita fu Raffaele.

Il fondo « S. Michele » confina con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parante Elisabetta fu Carlo in Abbate, con l'argine di destra del fiume Volturno.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 8 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Maioriello e S. Michele » sopradescritti, sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4200 (quattromiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata e agli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1941-XX
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 35.

(5096)

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX.

Facoltà al rettore ed ai professori ufficiali di ruolo e incaricati della Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, di fare uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, di speciali toghe accademiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al rettore ed ai professori ufficiali di ruolo e incaricati della Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, di fare uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*) di vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1941-XX
Registro 31 *Educazione nazionale, foglio* 10.

ALLEGATO *A*.

Descrizione delle toghe per il Corpo accademico dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano

La toga è di colore nero. I professori di ruolo (ordinari e straordinari) recheranno come segno distintivo un cordone d'oro allacciato con un fiocco sulla spalla sinistra ed avranno gli interni ed i risvolti delle maniche di colore solferino.

Il rettore porterà, inoltre, come segno distintivo una fascia a tracolla anch'essa di colore solferino.

I professori incaricati avranno gli interni e i risvolti delle maniche di colore nero. Quelli di essi che siano titolari in altra università o istituto universitario avranno, invece, tali interni e risvolti di colore solferino.

Il copricapo, per tutti indistintamente, è costituito da un tocco nero con un fiocco pure nero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

(5104)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1941-XX.

Costituzione della Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali telegrafici distrutti o dispersi a causa della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941-XIX, n. 1194, col quale viene istituita una Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutti o dispersi in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri dell'Africa Italiana, della guerra, della marina, delle finanze e dalla Corte dei conti;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutti o dispersi a causa della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali, di cui all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941-XIX, n. 1194, è costituita come segue:

Presidente - Gr. uff. dott. Pietro Tosti, capo servizio principale presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Membri - Gr. uff. rag. Attilio Cecchi, capo ragioniere nell'Amministrazione predetta; gr. uff. Giuseppe Gneme, capo servizio nell'Amministrazione predetta,

in pensione richiamato in servizio; comm. dott. Carlo Talarico, capo servizio nell'Amministrazione predetta; gr. uff. Aurio Carletti, capo dell'Ispettorato dei servizi postali ed elettrici nel Ministero dell'Africa Italiana, per il Ministero medesimo; comm. Giuseppe Mazzelli, capo divisione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi addetto ai servizi della posta militare presso lo Stato Maggiore Regio esercito, per il Ministero della guerra; capitano di vascello comm. Enrico Mancuso, per il Ministero della marina; gr. ufficiale dott. Andrea Ristuccia, referendario alla Corte dei conti, per la Corte medesima; cav. uff. rag. Francesco Barberis, ispettore superiore della Ragioneria generale dello Stato, per il Ministero finanze;

Segretario - comm. Mario de Norcen, commissario capo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(5111)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1941-XX.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Pescara, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale fu disposta la costituzione del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Pescara;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una più efficiente organizzazione dei servizi dell'Ente;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Pescara è sciolto ed il dott. Francesco Tolli è nominato commissario governativo dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1941-XX

Il Ministro: TASSINARI

(5112)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1941-XX.

Cessazione del sig. Achille Radice dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1937, n. 941, col quale il sig. Radice Achille fu Albino fu nominato rappresentante alle grida del sig. Ettore Gelpi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto relativo alla revoca del mandato come sopra conferito;

Decreta:

Il sig. Achille Radice cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, sig. Ettore Gelpi.

Roma, addì 24 dicembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(5109)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1941-XX.

Disciplina degli orari di lavoro e la conseguente attività lavorativa delle aziende utenti di energia elettrica, al fine di ridurre il consumo dell'energia stessa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1941-XIX, n. 983;

Sentite le Associazioni professionali;

Considerata la necessità di disciplinare gli orari di lavoro e la conseguente attività lavorativa delle aziende utenti di energia elettrica, al fine di ridurre il consumo dell'energia stessa;

Decreta:

Art. 1.

A partire dall'ottavo giorno dalla pubblicazione del presente decreto, e fino a nuova disposizione, gli utenti di energia elettrica nei territori delle provincie del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie, della Liguria, dell'Emilia e della Toscana, i quali per usi industriali usufruiscono di contratti per fornitura di energia con potenza impegnata non inferiore a 50 kw. dovranno, oltre il giorno di riposo settimanale ordinario, ridurre di una giornata la settimana lavorativa in rapporto a quella normalmente attuata da ciascuno di essi nel mese di dicembre 1941.

Qualora tale disposizione importi una riduzione di oltre il 16 per cento dell'orario medio settimanale attuato da ciascun ente nel mese di dicembre 1941, le ore ridotte in più potranno essere recuperate negli altri giorni lavorativi della settimana, purchè non si oltrepassi l'orario giornaliero di dieci ore.

Tuttavia nessun utente è tenuto, per effetto delle disposizioni del presente decreto, a ridurre il proprio orario di lavoro settimanale al di sotto di ventotto ore.

Nel caso in cui i prolungamenti di orario, necessari per l'attuazione dei recuperi di cui al presente articolo, comportino l'applicazione delle disposizioni di legge o di contratto collettivo sul riposo intermedio, ai sensi dell'art. 18 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, gli utenti industriali sono dispensati dalla osservanza di dette disposizioni, purchè la durata del lavoro giornaliero non sia superiore alle ore otto.

Art. 2.

Il presente decreto non si applica alle aziende che per usi industriali impieghino esclusivamente energia di propria produzione, quando i loro impianti non siano collegati con reti di distribuzione.

Le aziende che per usi industriali impieghino energia di propria produzione, ed i cui impianti siano collegati con reti di distribuzione, sono tenute ad effettuare le sospensioni di lavoro nelle misure di cui al precedente art. 1 ed a mettere a disposizione delle imprese elettriche con le quali sono collegate l'energia resasi disponibile.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle operazioni indicate nelle tabelle I, II, III, approvate con decreto Ministeriale del 22 giugno 1935-XIII, e successive modificazioni, per l'applicazione dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370.

Su domanda degli interessati, gli Ispettorati corporativi potranno concedere eventuali deroghe per lavorazioni od operazioni non previste nelle citate tabelle, quando siano compiute in reparti separati o facilmente individuabili nel complesso aziendale, l'attività dei quali non comporti consumo di energia elettrica.

Art. 4.

La giornata di sospensione del lavoro di cui al precedente art. 1, e le altre eventuali modalità di applicazione del presente decreto, saranno determinate dalle imprese elettriche di intesa con i rispettivi utenti entro sette giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tali intese, che hanno efficacia obbligatoria fra le parti, saranno a cura delle imprese elettriche portate subito a conoscenza degli Ispettorati corporativi nella cui giurisdizione hanno sede gli utenti.

Gli Ispettorati corporativi potranno adottare diverse determinazioni, laddove ne ravvisino l'utilità per motivi d'interesse pubblico.

Eventuali divergenze tra gli utenti e le imprese elettriche dovranno essere portate subito, a cura di queste ultime, a conoscenza degli Ispettorati corporativi territorialmente competenti, i quali adotteranno le opportune determinazioni, che le parti sono tenute ad osservare dalla data della loro comunicazione.

Gli utenti di cui al 2° comma dell'art. 2 dovranno sottoporre le loro proposte all'Ispettorato corporativo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Quando le determinazioni degli Ispettorati corporativi riguardino stabilimenti ausiliari, esse saranno adottate sentite le Delegazioni interprovinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra competenti per territorio.

Art. 5.

I minimi di consumo di energia elettrica stabiliti nei contratti in vigore tra le imprese elettriche e gli utenti di cui all'art. 1 del presente decreto, sono ridotti, per la durata di validità del decreto stesso, della medesima percentuale di riduzione del consumo di energia conseguente alle limitazioni stabilite nei precedenti articoli.

Art. 6.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente decreto saranno punite ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito nella legge 11 luglio 1941-XIX, n. 983.

Roma, addì 31 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra
FAVAGROSSA

(13)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DEL REGNO

Avviso-diffida

L'Amministrazione del Senato del Regno considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli Uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite a singoli Senatori del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

I Senatori questori
RUFFO DI CALABRIA — MONTEFINALE

(15)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto rurale Staghiglione » con sede in Borgopriolo (Pavia).

Con R. decreto 20 settembre 1941-XIX, n. 3792, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1941-XX, al registro n. 20, foglio n. 226, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto rurale Staghiglione » con sede in Borgopriolo (Pavia).

(5056)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Con decreti del Ministro per le finanze, in data 21 ottobre 1941-XIX, i notai dott. Angelo Duodo fu Filippo e dott. Giovanni Pellegrini fu Federico, residenti ed esercenti in Venezia, sono stati accreditati, per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza della detta città.

Roma, addì 20 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(5137)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca di concessione di cittadinanza italiana

Con decreto del prefetto di Trieste in data 15 dicembre 1940-XIX, è stato revocato a' termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprio decreto 15 gennaio 1925, n. 13.B.9256-24, col quale veniva concessa la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1920, all'ebrea Edvige Kohn recte Kastner.

(5136)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare la donazione di un fabbricato.

Con decreto del 5 dicembre 1941-XX emesso dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal sig. Ricotti Anacleto la donazione di un fabbricato sito nel comune di Castiglione del Lago (Perugia).

(5113)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Prizzi, in liquidazione, con sede in Prizzi (Palermo).

Nella seduta tenuta il 29 novembre 1941-XX, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Prizzi, in liquidazione, con sede in Prizzi (Palermo), il comm. rag. Luigi Mirabella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(5052)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti nel ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi

Il diario delle prove scritte dei concorsi indetti con decreti Ministeriali in data 28 maggio 1941-XIX, per il conferimento di posti disponibili nel ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi è stabilito come segue:

concorso a 18 posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*): giorni 8, 9 e 10 gennaio 1942-XX;

concorso a 12 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*): giorni 20, 21 e 22 gennaio 1942-XX;

concorso a 44 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*): giorni 26, 27 e 28 gennaio 1942-XX.

(21)

Avviso di rettifica

Il numero dei posti messi a concorso per bibliotecario aggiunto in prova nelle Biblioteche pubbliche governative, di cui al bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 7 novembre 1941-XX, è stato, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale del 3 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 dello stesso mese al registro 29, foglio 242, degli atti del Ministero dell'educazione nazionale, elevato da sei ad otto.

(20)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto pari numero in data 30 ottobre 1941 col quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso per otto posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1939;

Viste le rinuncie presentate dalle vincitrici;

Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio pari numero in data 30 ottobre 1941, sono dichiarate vincitrici del concorso predetto per le sedi a fianco di ciascuna indicate, le seguenti candidate:

1. Gambino Maria Lidia per la condotta consorziale di S. Sebastiano Curone, Brignano Frascata e Dernice;
2. Malafarina Maria per la condotta di Alessandria Mandrogne;
3. Oddera Teresa, per la condotta consorziale di Melazzo - Cavatore;
4. Scotti Rina, per la condotta di Alluvioni Cambiò - Piovera;
5. Mattiazzo Otta, per la condotta di Sala Monferrato;
6. Canegallo Luigia, per la condotta di Rivalta Bormida;
7. Ombra Adelaide per la condotta di Postestura - Coniolo;
8. Paventa Francesca, per la condotta di Carpeneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 17 dicembre 1941-XX

Il prefetto: RICHARD

(5065)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.